



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 24/12/2025

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che in occasione delle festività Natalizie e del Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che possono provocare infortuni anche di grave entità alle persone che, per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti articoli ovvero a chi ne viene accidentalmente colpito;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante genera negli stessi spavento e perdita del senso dell'orientamento aumentando il rischio del loro smarrimento con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

RITENUTO pertanto necessario dover tutelare la quiete delle persone, la protezione del patrimonio pubblico e di quello privato, il diritto alla serenità delle persone, il benessere degli animali;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 7/2022 in merito;

VISTI:

- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;
- l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- la Legge n. 689/1981;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, a partire **dalle ore 00:00 del giorno 29 dicembre 2025 fino alle ore 0:00 del giorno 6 gennaio 2025, di accensione, lancio e sparo**, in luogo pubblico o aperto al pubblico, **di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi categoria.**

INFORMA

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Cipriano Po consultabile al seguente indirizzo: www.comune.sanciprianopo.pv.it.

- che la medesima sia trasmessa a:

Prefettura U.T.G. di Pavia;

Comando Stazione Carabinieri di Broni.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune.

II SINDACO

Sig. Giovanni Maffoni